SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 749.

Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, concernente provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace;

Visto l'art. 17, comma 1, lettere *b)* e *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda e termini

1. Le domande degli «aventi diritto» e degli «aventi causa» intese ad ottenere l'attribuzione della pensione privilegiata di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, devono essere redatte in carta semplice secondo gli schemi allegati, sotto le lettere *A* e *B*, al presente regolamento, del quale fanno parte integrante.

2. La domanda, corredata della documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Detto termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo. Qualora venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

3. Sono fatti salvi il termine previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e le particolari disposizioni emanate ai sensi della norma stessa.

Art. 2.

Procedimento

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti che hanno dato luogo all'evento dannoso.

2. I comandi di cui al comma 1, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, svolgeranno ogni opportuna indagine volta a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 437 del 1991, redigendo, al riguardo, un dettagliato rapporto corredato della documentazione all'uopo acquisita.

3. Le competenti direzioni generali tecniche, sulla base degli esami dei referti acquisiti, esprimono il giudizio sulla natura dell'ordigno, avendo cura di far risultare se esso rientri negli ordigni bellici in dotazione alle Forze armate in tempo di pace ovvero se si tratti di residuato bellico o di ordigno esplosivo lasciato incustodito o abbandonato da civili.

4. Le commissioni mediche ospedaliere nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza esprimono il giudizio sulla relazione causale tra l'evento dannoso e la menomazione dell'integrità fisica subita dai soggetti interessati ovvero sulle cause della morte del dante causa, nonché sulla classificazione dell'infermità o delle lesioni diagnosticate.

5. Sulla relazione causale tra l'evento dannoso e le infermità contratte o le lesioni riportate dal soggetto interessato ovvero sulle cause della morte del dante causa esprime il proprio parere il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato

1. Il trattamento pensionistico privilegiato spettante in applicazione della citata legge n. 437 del 1991, decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per gli eventi verificatisi anteriormente a detta data, purché gli aventi diritto o causa abbiano presentato domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 437 del 1991;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero dal giorno successivo a quello della morte del dante causa, per gli eventi occorsi posteriormente alla data di cui alla lettera *a)*. Qualora la domanda sia presentata oltre due anni dalla data dell'evento ovvero dalla data della morte del dante causa, il trattamento pensionistico spettante ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 4.

Concorso di benefici

1. Nel caso di concorso di benefici percepibili in ragione del medesimo evento non cumulabili per legge, gli interessati, allo scopo di conseguire il trattamento pensionistico privilegiato di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 437, debbono espressamente dichiarare che intendono optare per il trattamento stesso.

Art. 5.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato contenute nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 24

ALLEGATO *A*
(art. 1, comma 1)

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..., nato a ...., il ...., residente in..., chiede la pensione privilegiata ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per la menomazione della integrità fisica (1)..............., subita in data ...., a seguito di scoppio di arma o ordigno esplosivo avvenuto in località...

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di residenza);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) verbali dell'autorità di polizia giudiziaria (eventuali);

4) perizie mediche (eventuali),

5) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo sulla natura dell'ordigno (forma - dimensioni - colori - peso stimato - eventuali iscrizioni, ecc.),

7) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze.

Luogo e data, ...

Il richiedente (2)

....

Note:

(1) Indicare la lesione riportata.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*
(art. 1, comma 1)

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..................................., nato a ...., il ...., residente in.., chiede la pensione privilegiata di reversibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per la morte del (1) .... avvenuta in data ... , per (2) ...., riportata a seguito di scoppio di arma od ordigno esplosivo avvenuto in località...............................

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali),

3) perizie mediche (eventuali);

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data, ...

Il richiedente (3)

....

Note:

(1) Indicare il grado di parentela.

(2) Indicare la lesione riportata.

(3) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Le lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti, rispettivamente, per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale e per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 437/1991, concernente provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio».

«Art. 2. — 1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'art. 1 si applica anche alle situazioni pregresse purché gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 437/1991 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— La legge n. 437/1991 è entrata in vigore il 7 febbraio 1992, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1992.

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 437/1991 si veda in nota all'art. 1.

95G0010

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1971 relativo alle modalità di utilizzazione e gestione del fondo d'intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», e successive modificazioni.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico»;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo d'intervento istituito con la predetta legge;

Considerato lo stato di crisi in cui versa l'intero comparto cinematografico nazionale, con particolare riguardo alla mancanza di liquidità a fronte della gravissima situazione di mercato del prodotto nazionale;

Considerata, pertanto, la necessità di prolungare la durata dei mutui agevolati in essere, concessi ai sensi della legge n. 819 citata, nonché di stabilire una più lunga durata di quelli da stipulare, al fine di dilazionare per tutte le operazioni i tempi dei rimborsi, salvo che per i mutui ai film di interesse culturale nazionale che già usufruiscono di termini privilegiati secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, in applicazione del decreto-legge n. 26/1994;

Valutata, perciò, la necessità di un adeguamento delle disposizioni del predetto decreto 7 dicembre 1971, come successivamente modificato, in particolare del decreto ministeriale 11 gennaio 1979;

Sentita la Commissione centrale cinema di cui all'art. 3 della legge n. 1213 del 1965 nella seduta del 25 luglio 1994;

Sentito il Comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della legge n. 1213 del 1965 nella seduta del 5 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

La durata per le operazioni di finanziamento sul fondo d'intervento di cui alla legge n. 819/1971 per la produzione di film nazionali di lungo e cortometraggio, per operazioni di finanziamento per aziende nazionali distributrici di film, per operazioni di finanziamento in favore di aziende esportatrici di film nazionali, per operazioni di finanziamento di industrie tecniche, di cui

all'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 è stabilita in cinque anni, sia per i mutui in essere che per quelli da stipulare — salvo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 concernente: «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione...» per i film di interesse culturale nazionale e quelli di cui all'art. 28 della legge n. 1213/1965, e successive modificazioni — che per quelli scaduti da non oltre un anno.

Art. 2.

La durata per le operazioni di finanziamento sul fondo d'intervento di cui alla legge n. 819 del 1971 per il consolidamento di imprese che svolgono attività nel campo della produzione cinematografica nazionale, distribuzione ed industrie tecniche di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 citato. è stabilita in sette anni e mezzo, sia per i mutui in essere che per quelli da stipulare, che per quelli scaduti da non oltre un anno.

Art. 3.

Le disposizioni regolamentari incompatibili con quanto stabilito negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono abrogate.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Sottosegretario di Stato
LETTA

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1994
Registro n 3 Presidenza, foglio n. 85

95A0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1995.

Delega al Ministro del bilancio e della programmazione economica on. sen. Giancarlo Pagliarini di funzioni relative all'accordo di programma per regolamentare le risorse idriche in Basilicata e Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 settembre 1993 fra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici ed i presidenti delle giunte delle regioni Basilicata e Puglia, finalizzato alla realizzazione di opere ed attività connesse alla regolamentazione delle risorse idriche delle indicate regioni;

Considerato che nell'indicato protocollo d'intesa è stato individuato nell'accordo di programma lo strumento più idoneo al coordinamento delle azioni dei soggetti partecipanti;

Valutato che, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto l'accordo prevede il concorso di due regioni finitime;

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di celerità nella conclusione dell'iniziativa, di delegare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, già firmatario del protocollo d'intesa, la firma dell'accordo di programma, nonché l'esercizio delle attività dirette alla sua conclusione e le conseguenti funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza nella esecuzione dell'accordo medesimo;

Decreta:

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica on. sen. Giancarlo Pagliarini è delegato a firmare l'accordo di programma per la realizzazione ed il completamento delle opere e delle attività connesse alla regolamentazione degli schemi idrici delle regioni Basilicata e Puglia di cui al protocollo d'intesa definito in data 23 settembre 1993 fra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici ed i presidenti delle giunte delle regioni Basilicata e Puglia.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è, altresì, delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento dirette alla conclusione dell'accordo, al controllo ed alla vigilanza sulla sua esecuzione, nonché ogni eventuale intervento sostitutivo e surrogatorio che possa rendersi necessario in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

Roma, 4 gennaio 1995

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 25 novembre 1994.

Istituzione di nuove tasse d'ingresso nei musei statali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE
PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1994 con il quale sono stati da ultimo nominati i componenti il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla succitata legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1994 di delega al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici concernente in particolare la determinazione della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato;

Viste le note inoltrate dalle competenti soprintendenze ed accluse al presente decreto, concernenti la richiesta di istituzione della tassa d'ingresso nei musei, monumenti e zone archeologiche dalle stesse dipendenti, ove attualmente l'ingresso è gratuito ed in particolare la nota della soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli n. 10987 del 10 settembre 1994 concernente la richiesta di istituzione della tassa d'ingresso al complesso monumentale di Castel Sant'Elmo in Napoli, per la sola area della «Piazza d'Armi» e fabbricati sui di essa insistenti in consegna alla soprintendenza succitata;

Ritenuto opportuno istituire la tassa d'ingresso nei predetti istituti, sentito il comitato su richiamato nella riunione del 19 ottobre 1994, con decorrenza 1° gennaio 1995;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1995 è istituita la tassa d'ingresso di L. 4.000 nei musei, monumenti e zone archeologiche di seguito elencate:

Portogruaro - Museo nazionale concordiese

Classe - Area archeologica

Parma - Camera di San Paolo

Ascoli Piceno - Museo archeologico statale

Ascoli Piceno - Area archeologica «Palazzo dei Capitani»

Numana - *Antiquarium* statale

Orvieto - Museo archeologico

Orvieto - Necropli etrusca «Crocifisso del Tufo»

Spoleto - Museo archeologico e Teatro Romano

Celano - Castello Piccolomini

Pescara - Museo di Casa D'Annunzio

Gambatesa - Castello Cinquecentesco

Pietrabbondante - Area archeologica

Isernia - Mostra permanente «Isernia - la Pineta» nel complesso monumentale di S. Maria delle Monache

Sepino-Altilia - Museo archeologico

Boscoreale - Museo archeologico

Castellammare di Stabia - *Antiquarium*

Bacoli-Baia - Museo archeologico nazionale dei Campi Flegrei

Napoli - Castel Sant'Elmo, per la sola area della «Piazza d'Armi» e fabbricati su di essa insistenti in consegna alla soprintendenza competente.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 359

95A0087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1994.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Emilia-Romagna che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1994 degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26% ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 14 aprile 1994 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro, Riccione, Cesena, Rimini, a decorrere dal 1° gennaio 1994, la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0094

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecce;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale:

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Puglia

conservatoria dei registri immobiliari di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0088

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Matera;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Basilicata:

conservatoria dei registri immobiliari di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0089

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0090

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Potenza;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Basilicata:

conservatoria dei registri immobiliari di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0091

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0092

DECRETO 9 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 8140 del 3 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Foggia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Puglia:

conservatoria dei registri immobiliari di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'efficacia del decreto interministeriale 4 gennaio 1995, riguardante l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

Il decreto interministeriale 4 gennaio 1995 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1995, è atto amministrativo e, come tale, diviene efficace dalla sua conoscenza; ma poiché è ragionevole presumere, anche in considerazione dell'ora di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, che tale provvedimento non era di fatto conoscibile entro lo stesso giorno su tutto il territorio nazionale, è opportuno precisare che i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada sono applicabili a decorrere dalle ore 24 del giorno 9 gennaio 1995

95A0178

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di componenti e artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12708.XV.J(558) del 24 settembre 1994 il componente pirotecnico denominato: «Reattore per razzo mod. 2», che la ditta Parente Giuseppe intende importare dalla ditta Fuegos Artificiales A. Caballer S.A di Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15951.XV.J(615) del 14 novembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 55 di colore blu» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15952.XV.J(617) del 14 novembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 100 Cometa bianca» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15953.XV.J(618) del 14 novembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 100 di colore bianco» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15954.XV.J(619) del 14 novembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 130 Cometa oro» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15955.XV.J(621) del 14 novembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 di colore bianco» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15956.XV.J(622) del 14 novembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Sfera Bologna 150 Cometa bianca» che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0102

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n 559/C 12728 XV.J(536) del 6 ottobre 1994 i dispositivi denominati:

cartuccia attuatrice per impianti di estinzione incendi a bordo di elicotteri - P/N 13083 - 5 (ovvero P/N 209 - 062 - 908 - 15),

cartuccia attuatrice per impianti di estinzione incendi a bordo di elicotteri - P/N 30900400 (ovvero P/N 209 - 062 - 908 - 19),

che la soc Agusta S.p.a. intende importare dalla società Pacific Scientific - Energy Division Sistem (U S A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella *II* categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero O.N.U 0323, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C 12712.XV.J(570) del 19 ottobre 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta modulo ritardo M9 0,025 s - Denom FB 448.1», conforme al disegno n SR0033, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0103

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sostituzione dei commissari liquidatori di consorzi agrari provinciali di Novara, Alessandria, Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1994, il dott. Carlo Frambrosi è stato nominato commissario liquidatore dei consorzi agrari provinciali di Novara e di Alessandria. Con lo stesso decreto, sono stati revocati i precedenti decreti ministeriali 2 agosto 1991 e 29 agosto 1991, concernenti, rispettivamente, le nomine del dott. Vittorio Galli a commissario liquidatore del consorzio agrario di Novara e dell'avv. Gherardo Caraccio a commissario liquidatore del consorzio agrario di Alessandria.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1994, il dott. Nicola Santoro è stato nominato commissario liquidatore dei consorzi agrari provinciali di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. Con lo stesso decreto, sono stati revocati i precedenti decreti ministeriali 8 agosto 1991 e 19 settembre 1991, concernenti, rispettivamente, le nomine del dott. Hiram Marsili a commissario liquidatore del consorzio agrario di Reggio Calabria, del rag. Fabio Marchetti a commissario liquidatore del consorzio agrario di Catanzaro e del dott. Gaudenzio Russo a commissario liquidatore del consorzio agrario di Cosenza.

95A0100

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1994, l'avv. Cristina Bertinelli è stata nominata commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Perugia, in sostituzione del dott. Luigi Brigati.

95A0101

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 gennaio 1995

Dollaro USA	1623,96
ECU	2001,53
Marco tedesco	1057,06
Franco francese	305,66
Lira sterlina	2537,11
Fiorino olandese	942,74
Franco belga	51,310
Peseta spagnola	12,127
Corona danese	268,11
Lira irlandese	2513,08
Dracma greca	6,803
Escudo portoghese	10,233
Dollaro canadese	1152,64
Yen giapponese	16,199
Franco svizzero	1263,29
Scellino austriaco	150,21
Corona norvegese	241,37
Corona svedese	216,78
Marco finlandese	340,38
Dollaro australiano	1241,03

95A0162

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «A. Moro» di Reggio-Emilia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio-Emilia prot n 7892/2° Sett del 13 maggio 1994, il liceo scientifico statale «A. Moro» di Reggio-Emilia è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta da parte di privati, di beni vari, ad uso didattico, del complessivo valore commerciale di L. 3.000.000.

95A0081

Autorizzazione alla scuola materna di Tolmezzo-Betania e di Tolmezzo-Terzo, dipendenti dalla direzione didattica di Tolmezzo, ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del prefetto di Udine prot. n. 6414/I del 13 ottobre 1994, il direttore didattico di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 340 000 per l'acquisto di una macchina fotografica, di L. 240.000 per l'acquisto di un proiettore e di L. 300.000 per l'acquisto di sussidi didattici, in favore delle scuole materne di Tolmezzo-Betania e Tolmezzo-Terzo, offerti dalla Cassa rurale ed artigiana di Tolmezzo, da alcuni genitori degli alunni e dall'agenzia di Tolmezzo della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

95A0082

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Grand'Angolo coop. sociale - Soc. coop. a r.l.», in Codroipo

Con deliberazione n. 5897 del 30 novembre 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Grand'Angolo coop. sociale - Soc. coop. a r.l.», in Codroipo (Udine), costituita il 14 dicembre 1989 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Zilli Gabriele, con studio in Udine, via Manzini, 21.

95A0067

Proroga della gestione commissariale di due società cooperative

Con deliberazione n. 5901 del 30 novembre 1994 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 maggio 1995, il mandato conferito ai signori prof. Giorgio Bean e rag Ariella Clemente, in ordine alla gestione commissariale della «Perla soc. coop a r.l.», in Gorizia.

Con deliberazione n 5902 del 30 novembre 1994 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 maggio 1995, il mandato conferito alla signora Ariella Clemente con studio in Gorizia, corso Italia 69, in ordine alla gestione commissariale della «Aloa soc. coop. a r.l.», in Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

95A0068

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed economia (sede di Novara) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

relatività;
architettura degli elaboratori.

Facoltà di economia (sede di Novara):

matematica finanziaria;
ragioneria generale ed applicata;
economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A0140

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine della suindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 24, all'art. 46, comma 1, in luogo delle parole: «... disponibili al 31 dicembre *del medesimo anno*.», leggasi: «disponibili al 31 dicembre *dei medesimi anni*.»;

alla pag. 25, all'art. 53, comma 1, alla lettera *a*), in luogo del numero: «*6724*», leggasi: «*6274*» ed alla lettera *m*), in luogo delle parole: «... e capitolo 8021 in conto *competenza*», leggasi: «... e capitolo 8021 in conto *residui*.»;

alla pag. 28, all'art. 65, comma 2, in luogo delle parole: «... esclusivamente *e* promiscuamente con le attività di difesa idraulica,», leggasi: «... esclusivamente *o* promiscuamente con le attività di difesa idraulica,»;

alla stessa pag. 28, la rubrica dell'art. 69 è sostituita dalla seguente: «*Missione umanitaria in Somalia*».

95A0161

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 concernente: «Disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 5, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, quinto comma, primo rigo, dove è scritto: «Il *Ministro* del tesoro e la Banca d'Italia determinano ...», leggasi: «Il *Ministero* del tesoro e la Banca d'Italia determinano ...».

95A0104

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L	**109 000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	**2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 8 0 9 5 *

L. 1.300